



COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"

PROVINCIA DI NOVARA

C.F. 80005250032

P. IVA 02266460035

Tel. (0321) 70176 - Fax (0321) 70352

Piazza Bonola 1 - 28060 SOZZAGO

PEC: sozzago@cert.ruparpiemonte.it

E mail: info@comune.sozzago.no.it

www.comune.sozzago.no.it

Per informazioni: ARCH. SIMONA ANTICHINI

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la domanda presentata dal Sig. GAFFORINI Mauro, nato a Sozzago il 30.07.1956 ed ivi residente in Via Villanuova n.2 (c.f. GFFMRA56L30I880M), in qualità di legale rappresentante della società GAFFO 2 SRL, con sede in Viale papa Giovanni XXIII n. 1 a Sozzago (P.IVA 01761010030) in data 17/01/2019, registrata al protocollo generale con il n.170, nonché al registro pubblico del SUE in data 17.01.2019, con il n. 2, intesa ad ottenere il Permesso di Costruire per NUOVA COSTRUZIONE DI ABITAZIONE UNIFAMILIARE sull'immobile avente destinazione residenziale in questo Comune, in Via Dante Alighieri/Via Ungaretti, identificato al catasto Terreni foglio 7, numero 331, 334;
- Vista la comunicazione di avvio del procedimento del prot. n. 171 del 17.01.2019;
- Considerato che il richiedente dichiara di essere proprietario dell'immobile interessato all'intervento e di avere titolarità esclusiva all'esecuzione dello stesso;
- Visti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, presentati in numero di due copie, e il fascicolo tecnico, allegato all'istanza e depositato agli atti, redatti dall'Arch. Gafforini Chiara;
- Visto il P.R.G.C. vigente;
- Vista la relazione tecnica di asseverazione resa dall'Arch. Chiara Gafforini ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Testo Unico dell'Edilizia e s.m.i.;
- Vista la relazione tecnica e gli schemi grafici dell'allegato 1 parte A, ai sensi della D.G.R. n.6 del 23/05/2016 art.6 comma 2 lettera a), redatti dall'Arch. Gafforini Chiara, depositati agli atti;
- Visto il parere FAVOREVOLE della Commissione Edilizia comunale espresso nella seduta n. 01/2019 del 07/02/2019;
- Vista la vigente deliberazione della giunta comunale, con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo al costo di costruzione in applicazione di deliberazioni del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28-01-1977 n 10 e dell'art. 52 della Legge Regionale 05-12-1977 n 56 e s.m.i.;
- Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia locale;
- Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 5 Dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
- Vista la Legge 28 Febbraio 1985 n. 47 e s.m.i.;

RILASCIA PERMESSO DI COSTRUIRE

Art. 1 (Oggetto del Permesso di Costruire)

- Alla ditta GAFFO2 SRL, con sede in Sozzago, in Viale Papa Giovanni XXIII n.1 (C.F. 017611010030),

è dato Permesso di Costruire alle condizioni appresso indicate e salvo i diritti dei terzi, per eseguire i lavori indicati nelle premesse in conformità al progetto costituito da n. 4 elaborati grafici che si allega quale parte integrante del presente atto;

Art. 2 (Trasferibilità del Permesso di Costruire)

- Il presente Permesso di Costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del concessionario, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia.
- Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, di regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari.

Art. 3 (Partecipazione agli oneri dell'intervento)

- Dato atto che il presente Permesso di Costruire ha per oggetto "NUOVA COSTRUZIONE DI ABITAZIONE UNIFAMILIARE" sui lotti n. 6 - 9 del PEC denominato - Area di completamento residenziale Rni2, il contributo di costruzione è determinato in € 24.179,75 così suddiviso:
- Il contributo di € 3.271,38 relativo ai soli oneri di urbanizzazione secondaria, in quanto, come previsto dalla convenzione in essere con il Comune di Sozzago sottoscritta in data 11.05.2011 rep.n.52380 racc.n.16215 gli oneri di urbanizzazione primaria sono da considerarsi a scomputo, è stato versato il 04.04.2019 reversale n. 226;
- Il contributo di € 20.908,37 relativo al costo di costruzione è stato versato il 04.04.2019 reversale n. 226;
- I contributi di cui al presente articolo sono stati versati con le seguenti modalità e garanzie: presso la tesoreria comunale prima del rilascio del Permesso stesso.

Art. 4 (Adempimenti preliminari del concessionario)

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà:

- a) comunicare all'Ufficio tecnico comunale i nominativi del costruttore e del direttore dei lavori ed in seguito ogni loro eventuale sostituzione;
- b) richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 56, lett. a), Legge Regionale 05-12-1977 n 56, per erigere manufatti che implicino l'occupazione anche temporanea di suolo pubblico o di uso pubblico;
- c) esporre, per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile all'esterno, una tabella di dimensioni non inferiori a mt. 0,70x1,00, chiaramente leggibile, nella quale siano indicati:
nome e cognome o ragione sociale del Titolare del Permesso di Costruire;
nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
ditta/e esecutrice dei lavori;
data e numero del Permesso di Costruire;
natura dell'intervento previsto;
data di inizio dei lavori;
- d) richiedere, con apposita istanza, l'approvazione del tracciamento delle linee di ciglio e delle linee planimetriche ed altimetriche stradali. Dell'avvenuto sopralluogo verrà redatto apposito verbale contenente l'indicazione del tracciamento suddetto, che verrà consegnato in copia dal tecnico del Comune al concessionario.
- e) notificare copia della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si faccia richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari;
- f) depositare copia del presente Permesso di Costruire e relativi allegati, nel cantiere di lavoro e presentarlo ad ogni richiesta dei tecnici addetti alla vigilanza dei lavori;
- g) adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 05-11-1971 n 1086 e dall'art.83 del D.P.R. 380/2001, prima dell'inizio delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato.

Art. 5 (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori)

- I lavori dovranno essere iniziati entro 1 anno dalla data di notifica del presente Permesso di Costruire;
- I lavori dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di inizio lavori;
- L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso stesso;

- Le date dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori dovranno essere comunicate dal concessionario all'Ufficio Tecnico Comunale;
- L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il Permesso di Costruire fosse in contrasto, comporta decadenza, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio;
- Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito, ed eventualmente prorogato il concessionario deve richiedere un nuovo permesso per la parte non ultimata;

Sozzago, li 16 APR 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Massimo Salmistraro)



Il presente Permesso è stato affisso per estratto all'Albo Pretorio in data 16 APR 2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Sozzago, li 16 APR 2019

Per ricevuta, ritiro a mani di _____

In data _____

Firma _____